

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 14 febbraio 2022

gnò psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia, scarsa aderenza alla cura, richiesta impropria di prestazioni sanitarie, problematiche psicosomatiche e supporto al team dei professionisti sanitari - assumendo in carico la richiesta di assistenza del paziente e sviluppando un progetto clinico comprensivo di dimensione diagnostica e programma di supporto psicologico;

considerato, inoltre, che

- la Corte costituzionale, con sentenza n. 241 del 13 dicembre 2021, ha respinto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale della Campania (3 agosto 2020 n. 35), che istituisce presso i distretti sanitari delle ASL il Servizio di psicologia di base a sostegno dei bisogni assistenziali emersi durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ritenendo quindi legittimo che una Regione legiferi sull'istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie;
- nella negazione al Governo dell'accettazione del ricorso, la Corte costituzionale sottolinea come la legge regionale della Campania sia in piena sintonia con quanto disposto dall'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui, «al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell'eccezionale situazione causata dall'epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale»;

rilevato che

- nel disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» era inizialmente previsto il cosiddetto «Bonus Salute Mentale», per un valore di 50 milioni di euro, volto a garantire un aiuto economico a favore delle persone che intendono rivolgersi a uno psicologo, uno psichiatra, uno psicoterapeuta;
- a seguito del mancato inserimento nella legge di Bilancio del citato Bonus, è stata avviata una petizione per la rinnovata richiesta (secondo fondi stampa da inserirsi nel cd. «Decreto Milleproroghe») di previsione di contributi sia una tantum che strutturali (in base a ISEE) a favore della salute mentale, sostenuta in pochissimi giorni da 200mila firme, oltre che da tutti i gruppi parlamentari in maniera bipartisan;
- Regione Lazio ha inteso istituire un Fondo dedicato all'accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico per giovani e fasce più fragili della popolazione, per un valore di 2,5 milioni di euro in voucher da utilizzare presso le strutture pubbliche regionali, con il coinvolgimento della rete degli psicologi e degli psichiatri;

rilevato, altresì, che

- in relazione all'inserimento della figura dello psicologo all'interno delle Case di comunità, secondo il Vice Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) «l'inserimento delle psicologhe e degli psicologi nei presidi territoriali dà risposta al bisogno della popolazione di accedere a prestazioni psicologiche a bassa soglia, aumentando la capacità del servizio pubblico di intercettare precocemente situazioni di difficoltà e promuovendo in maniera più efficace il benessere psicologico dei cittadini (..) e valorizza l'appartenenza della dimensione psicologica all'ambito delle cure primarie»;
- nella memoria scritta «Per una Sanità delle Persone» (luglio 2021) presentata dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia in sede di revisione della l.r. 33/2009 (operata con legge regionale 22/2021), la Presidente dell'Ordine lombardo sottolineava il vantaggio per Regione Lombardia di poter fruire della possibilità di mettere in campo la sperimentazione dello Psicologo di base ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lett. o) della l.r. 33/2009;
- nel medesimo documento, l'OPL proponeva, inoltre, l'istituzione di una UOC Psicologia per ciascuna ASST cui afferiscono

tutti gli psicologi della Azienda in capo ad un componente della Direzione Strategica. La UOC ha come articolazioni un polo ospedaliero (U.O. Psicologia Ospedaliera) e un polo territoriale (U.O. Psicologia Territoriale) così strutturati:

- polo ospedaliero: U.O.S. di Psicologia Ospedaliera 1) Presenza di psicologi nei dipartimenti ospedalieri nei quali costituiscono requisito di accreditamento (psiconcologia, cure palliative, neurologia, riabilitazione); 2) Consulenza nei Reparti che necessitano per i loro utenti e familiari (Pronto Soccorso; Rianimazione; Cardiologia; Medicina; Gastro-enterologia; Epatologia...); 3) Psicologia dei Professionisti e della Organizzazione: Sportello psicologico per gli operatori; Stress lavoro correlato; Formazione e Consulenza per le Equipe ed i Reparti;
- polo territoriale: U.O.S. di Psicologia Distrettuale: 1) Presenza di psicologi strutturati in tutti i Distretti; 2) Introduzione dello psicologo delle cure primarie in ogni equipe di medicina territoriale; 3) Potenziamento di psicologi strutturati all'interno dei consultori; 4) Potenziamento di psicologi strutturati all'interno dei Servizi per le dipendenze;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- a raccogliere le sensibilità espresse in premessa, avviando sperimentazioni per l'introduzione dello psicologo delle cure primarie nei servizi offerti dagli erogatori pubblici e privati accreditati oltre che nelle equipe di medicina territoriale;
- a garantire il finanziamento già in atto per le prestazioni erogate per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico per giovani e fasce più fragili della popolazione, a utilizzare quanto stanziato dalla l.r. 23/2020 in materia di prevenzione e intervento precoce nelle dipendenze per assistere tempestivamente minori e giovani con uso problematico di sostanze e/o altri comportamenti additivi, a individuare specifico corrispettivo economico per erogazione di interventi psicologici nell'ambito delle cure primarie all'interno delle Case di comunità;
- a favorire l'inserimento delle psicologhe e degli psicologi nei presidi territoriali - Case di comunità, con l'obiettivo di rispondere al bisogno della popolazione di accedere a prestazioni psicologiche a bassa soglia, promuovere in maniera più efficace il benessere psicologico dei cittadini e valorizzare l'appartenenza della dimensione psicologica all'ambito delle cure primarie.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 18 gennaio 2022 - n. XI/2349

Mozione concernente l'ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da SARS-COV-2

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione a scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	58
Non partecipanti al voto	n.	2
Votanti	n.	56
Voti favorevoli	n.	30
Voti contrari	n.	26
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 685 concernente l'ampliamento delle attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

Regione Lombardia già con la deliberazione n. 3777 del 3 novembre 2020 stabiliva che in considerazione della capillarità sul territorio delle farmacie lombarde identificava la farmacia dei servizi quale risorsa aggiuntiva stante la necessità di ampliare il più possibile la rete di offerta dei test diagnostici;

premessi, inoltre, che

già la circolare del Ministero della Salute n. 31400-29/09/2020-DGPRES-DGPRES-P ad oggetto «Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2» ha fornito informazioni in ordine alla natura e all'efficacia dei test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARS-CoV-2, nonché evidenziato l'utilità dei test antigenici rapidi come strumento di prevenzione in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone che potrebbe accelerare la diagnosi di casi sospetti di COVID-19;

preso atto che

secondo i report del portale regionale www.lombardianotizie.online in questi giorni la Lombardia ha ripreso a sottoporre centinaia di migliaia di persone a tamponi antigenici e molecolari (265.222 solo nel giorno 11 gennaio 2022) anche a causa del periodo festivo e che la situazione di stress per il sistema territoriale di screening rimarrà molto probabilmente sotto stress a causa delle prossime festività come carnevale e Pasqua, della ripresa delle attività scolastiche di ogni grado e dell'impennata dei contagi che si sta verificando in queste settimane in Lombardia e in tutta l'Italia;

preso atto, inoltre, che

il sistema sanitario regionale è oggettivamente in difficoltà a gestire il gran numero di richieste di tamponamento provenienti tanto dai medici di medicina generale, quanto da singoli cittadini, come dimostrano i molti servizi giornalistici pubblicati in particolare da prima di Natale ai giorni scorsi;

considerato che

- secondo le associazioni UNAFITSP (Unione Nazionale Farmacisti Titolari di Sola Parafarmacia sez. Lombardia), FNPI (Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane), MNLF (Movimento Nazionale Liberi Farmacisti), CULPI (Confederazione Nazionale Libere Parafarmacie Italiane), FEDERFARDIS (Federazione Farmacisti e Disabilità), in Lombardia sono presenti circa 500 parafarmacie con una distribuzione capillare sul territorio lombardo e dove operano farmacisti professionisti come nelle farmacie, senza però l'autorizzazione ad accedere al sistema regionale di registrazione dei tamponi;
- inoltre diverse parafarmacie lombarde sono già legate al SSN, per esempio tramite una convenzione per la distribuzione di alimenti per celiaci e le stesse parafarmacie, anche in precedenti fasi della pandemia, hanno manifestato ampia disponibilità a contribuire alla gestione dell'emergenza;

considerato, inoltre, che

secondo l'Ordine delle professioni infermieristiche (OPI) solo sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza risultano iscritti al registro dell'OPI circa 1.800 infermieri di libera professione che al momento non sono autorizzati ad accedere al sistema regionale di registrazione dei tamponi;

ritenuto che

parafarmacie e infermieri liberi professionisti rappresentano un potenziamento essenziale per la prosecuzione degli screening di massa necessari a gestire la pandemia. Le attuali risorse del sistema sanitario regionale si sono dimostrate insufficienti a sostenere questo lavoro: in prospettiva, quindi, il coinvolgimento di parafarmacie e infermieri liberi professionisti potrà tornare utile, in funzione degli sviluppi dell'emergenza pandemica e dell'andamento dei contagi;

impegna il Presidente, la Giunta regionale e gli Assessori competenti

- al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, ad assumere ogni iniziativa di competenza affinché le parafarmacie, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possano effettuare test antigenici rapidi e accedere alla piattaforma di registrazione degli esiti;
- al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, ad assumere ogni iniziativa di competenza affinché gli infermieri liberi professionisti possano effettuare test antigenici rapidi e accedere alla piattaforma di registrazione degli esiti.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 18 gennaio 2022 - n. XI/2350

Mozione concernente l'equiparazione del reato di omicidio nautico a quello stradale

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	60
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	59
Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 620 concernente l'equiparazione del reato di omicidio nautico a quello stradale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

i dati sui sinistri nautici nel comparto della navigazione da diporto: secondo quanto divulgato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rapporto «Il Diporto Nautico in Italia del 2019 (ultimi dati disponibili) il numero dei sinistri occorsi in mare aperto al naviglio da diporto è stato pari a 242. Il dato, che include diverse tipologie di incidenti registrati (urti, incagli, collisioni, naufragi, affondamenti, capovolgimenti, avarie del motore o altri tipi di sinistri), risulta purtroppo non in linea rispetto alle annualità precedenti (263 sinistri nel 2018, 237 nel 2017, 181 nel 2016) coinvolge un numero significativo di persone (7 morti e 44 feriti); nell'ultimo triennio (2010-2012) il numero di sinistri è pari a 742 unità, con un numero di vittime pari a 186, di cui 32 morti e 154 feriti;

constatato che

l'ormai estesa pratica delle attività di navigazione, da una parte, e i dati riportati sugli indici di sinistrità, dall'altra, rendono evidente la necessità di intervenire con strumenti normativi adeguati al fine di migliorare i livelli di sicurezza della navigazione su acque marine, lacuali e fluviali;

evidenziato che

al fine di tutelare adeguatamente la sicurezza delle persone appare opportuno e indispensabile incrementare la prevenzione dei sinistri, recepire all'interno della disciplina della navigazione e del diporto nautico i medesimi orientamenti legislativi della disciplina della circolazione stradale, con particolare riferimento alle regole e alle sanzioni previste per la guida sotto l'effetto di alcool o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

tenuto conto che

è compito del legislatore tutelare la circolazione delle persone in tutte le modalità in cui essa avvenga, è auspicabile l'estensione delle norme penali previste per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano causati da soggetti alla guida di imbarcazioni;

impegna la Giunta regionale

a sollecitare il Governo affinché venga accelerato l'iter di approvazione del d.d.l. S. 1402 - XVIII Legislatura, presentato in data 9 luglio 2019, «Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche», ancora fermo in Commissione Giustizia del Senato, e del d.d.l. C. 3175 - XVIII Legislatura, presentato in data 23 giugno 2021, «Modifiche al codice penale in materia di introduzione dei delitti di omicidio nautico, nonché disposizioni concernenti la condotta da tenere in caso di omicidio nautico», che equipara l'omicidio nautico a quello stradale consentendo di perseguire con forza un comportamento che fino ad oggi è sanzionato in maniera inadeguata essendo ricondotto alla fattispecie di reato colposo.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani